

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Rif. _____

51137 / 40.3.01

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002842 P-
del 04/03/2020



26896075

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

(ESAME PRELIMINARE)

(AFFARI EUROPEI - AMBIENTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.LGS RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la legge n. 117 del 4 ottobre 2019 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;
Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1

(modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)

1. L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così modificato:
Al comma 1, le parole "*delle direttive comunitarie, in particolare*" sono sostituite dalle seguenti: "*della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva UE/2018/851*"; le parole da "*prevenendo o riducendo gli impatti negativi*" sono sostituite dalle seguenti: "*evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi*"; dopo le parole "*migliorandone l'efficacia*" sono aggiunte le seguenti: "*e l'efficienza che costituiscono*

elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione."

2. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Articolo 178-bis (Responsabilità estesa del produttore)

1. *Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.*

2. *La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.*

3. *I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 adottano misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.*

3-bis. *I decreti di cui al comma 1:*

a) *tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;*

b) *disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;*

c) *prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema".*

4. *Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.*

3. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Articolo 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore).

1. *I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:*

a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale.

b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;

c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 6;

d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;

e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione ai detentori di rifiuti interessati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

2. I regimi di responsabilità estesa assicurano:

a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;

b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare:

1) la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);

2) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:

1) proprietà e membri;

2) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;

3) procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:

a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:

1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;

2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla

vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione;

- 3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
- 4) costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);
- 5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c).

La lettera a) non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.

b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;

c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.

Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica, a condizione che:

- a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;
- b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;
- c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50% dei costi necessari;
- d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:

- 1) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 7 nel Registro nazionale di cui al comma 6 e ne verifica la correttezza e la provenienza;
- 2) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;
- 3) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;
- 4) controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;
- 5) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili;

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

6. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.

7. I soggetti di cui al comma 6 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5: i dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.

4. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "a singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "a flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto";

5. L'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti)

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che quanto meno:

a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;

b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;

c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

- d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
 - e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
 - f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
 - g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
 - h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
 - i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;
 - j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
 - k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;
 - l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;
 - m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.
3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, il fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. ISPRA monitora l'attuazione della presente disposizione e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i relativi dati ed informazioni.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure sul riutilizzo.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano l'attuazione delle misure di

prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE"

6. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
"Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)
1. *Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove queste non siano state costituite, i comuni, adottano le misure necessarie per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.*
2. *I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.*
3. *Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.*
4. *Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:*
a) *entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;*
b) *entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;*
c) *entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;*
d) *entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;*
e) *entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.*
7. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"Articolo 182-ter (Rifiuti organici)
1. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità.*

2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.

4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti".

8. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: "b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani": a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione ; b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;"

b) Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;"

c) Al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;"

d) Al comma 1 dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;"

e) Al comma 1 la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;"

f) Al comma 1 dopo la lettera t) è introdotta la seguente: *“t-bis) “recupero di materia”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;”*

g) Al comma 1 dopo la lettera u) è introdotta la seguente: *“u-bis) “riempimento”: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;”*

h) Al comma 1 la lettera bb) è sostituita dalla seguente: *bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento trattamento, effettuato, prima della raccolta;*

i) All'articolo 183, comma 1, lettere ee) ed ff), le parole *“di qualità”* sono sostituite con le parole *“da rifiuti”*.

9. L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”*.

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;” b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”*

c) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: *“La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti”*.

10. L'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

1. Al comma 2, nel primo periodo dopo le parole *“sottoprodotti e non rifiuti”* sono aggiunte le seguenti parole *“garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.”*

11. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Al comma 1 sono eliminate le seguenti parole *“e la preparazione per il riutilizzo”*

b) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: *“5-bis. La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che utilizza o immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale*

soddisfatti i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto”.

12. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
- a) Alla lettera f) del comma 1, tra le parole “naturale non pericoloso” e le parole “utilizzati nell'attività agricola” sono inserite le seguenti: “, quali gli sfalci e le potature,”;
 - b) Al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la lettera “d bis sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale”
13. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
- “Articolo 185 bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)*
- 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento o trattamento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:*
- a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;*
 - 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:*
 - a. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
 - b. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
 - c. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee identificate dal codice EER, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
 - d. nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*
 - 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.”*
14. L'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
- “Articolo 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)*
- 1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più*

decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro della Difesa e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento 1013/2006/CE, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;

g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo.

4. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

5. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1.

6. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente numeri 145 e 148, adottati in data 1 aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto."

15. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Gli enti e le imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi e titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico su cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti."

ARTICOLO 2

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Articolo 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti)

1. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Il Programma nazionale definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del presente decreto.

3. Il Programma nazionale contiene almeno:

a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;

b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;

c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi;

d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di distretti interregionali, definiti tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità;

e) la descrizione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e

degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;

f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;

h) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:

a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.

5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale."

2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a. Al comma 1, le parole "Per l'approvazione dei piani regionali" sono sostituite dalle seguenti: "L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e"; le parole "i medesimi uffici" sono sostituite dalle seguenti "gli uffici competenti";

b. Il comma 3 è così modificato:

- Alla lettera a), prima della parola "tipo" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del";

- La lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;";

- Alla lettera e) prima della parola "politiche" sono inserite le seguenti "l'indicazione delle";

- Alla lettera f), le parole "delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m)"; sono sostituite dalle seguenti "del Programma Nazionale di cui all'art. 198 bis". La lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente;";

- La lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 198-bis;";

- Alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le parole "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti: "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione"

- Dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

"r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis) della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato;";

r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;”

c. Al comma 8, le parole “il 12 dicembre 2013.” sono sostituite dalle seguenti: “18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all’articolo 198-bis.”

d. Al comma 10, le parole “, sentite le province interessate, d’intesa tra loro o singolarmente,” e le parole “nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente” sono soppresse.

e. Al comma 11:

- dopo la parola “mare” sono aggiunte le seguenti: “esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,”.

- le parole “dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti,”;

- dopo le parole “Commissione europea” sono aggiunte le seguenti: “e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell’attuazione delle misure previste dai piani.”.

f. Al comma 12, dopo le parole “e dei” sono aggiunte le seguenti “piani e”;

g. Il comma 12-bis è così modificato:

dopo la parola “informazioni” sono aggiunte le seguenti: “da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza:”.

dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata suddivisa per codice CER.”

3. L’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

1. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.

6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.

6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il primo gennaio 2022; per i rifiuti organici ove, raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma del comma 2 non sono inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente a quanto previsto all’articolo 179 comma 3; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

6-quinquies. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.”

4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Articolo 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite:

a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;

b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio.

In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:

a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

3. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'Ispra tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente. A partire dal 1 gennaio 2027 sono computati come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte;

b. le quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

c. è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la Decisione 2019/1004.

d. è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4 lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento.

e. è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la

spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione."

ARTICOLO 3

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi)

1. Alla rubrica dell'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: *"Ambito di applicazione"* sono aggiunte le seguenti: *"e finalità"*;
2. All'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: *"borse di plastica,"* sono aggiunte le seguenti: *"nonché misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti,"* e dopo le parole: *"dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio,"* sono aggiunte le seguenti: *"nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio"*.
3. L'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
 - a) al comma 1, lettera e) le parole: *"concepito e progettato"* sono sostituite dalle parole *"concepito, progettato e immesso sul mercato"*, le parole *"un numero minimo di viaggi e rotazioni"* sono sostituite dalle parole *"molteplici spostamenti o rotazioni"*, e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole *" , con le stesse finalità per le quali è stato concepito."*
 - b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: *"e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;"*
 - c) al comma 1, le lettere da g) a p) sono soppresse;
 - d) il comma 2 è sostituito dal seguente *"2. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 183, comma 1, lett. a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z)."*
4. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
 - a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *"d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate."*
 - b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: *"2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di cui all'articolo 3 bis del presente decreto legislativo, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 3, del presente decreto legislativo siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi*

sul mercato nazionale e che le Autorità d'Ambito, ove costituite ed operanti, ovvero i Comuni organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. Le informazioni di cui alla lettera c) sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale."

c) al comma 5 le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dalle norme tecniche UNI applicabili e" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione."

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti."

5. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:

"Articolo 219-bis. Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi

1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro:

1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;

2) l'impiego di premialità e di incentivi economici;

3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi."

6. L'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato con le seguenti modalità: a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno; b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze; c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: 1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurata dal sistema previsto dall'articolo 188-bis”.

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui a presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019.

6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.

6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.

c) Al comma 7 le parole “12, 16 e 17” sono sostituite dalle seguenti “12 e 16”.

7. All'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: *"1. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento dei nuovi obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:*

a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale su tutto il suo territorio;

b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti all'interno dell'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.

2. I servizi di cui alla lett. b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ed iscritte nel Titolo III delle entrate e non soggette alle previsioni di cui all'allegato n. 4/2 punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi.

4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'art.1, comma 3, lettera a).2 ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi."

8. L'articolo 227, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Articolo 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2002/95/CE, 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014 n. 49 e 4 marzo 2014 n.27, e direttiva 2018/849/UE;

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva 2018/849/UE;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva 2018/849/UE."

ARTICOLO 4

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni)

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente: *"5-quinquies. Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al presente comma la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.*
2. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: *"2-ter. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."*

ARTICOLO 5 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 1 giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione.
3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.
4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.

ARTICOLO 6 (ABROGAZIONI)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 194-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- c) l'articolo 6, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. All'articolo 6, al comma 3-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole: "*dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,*" sono sostituite con le seguenti: "*dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,*".

ARTICOLO 7

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati)

1. L'allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
- a. le operazioni di recupero "*R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche; R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;*" sono sostituite dalle seguenti "*R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**); R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (***); R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****)*"
 - b. dopo l'operazione R13 sono inseriti i seguenti:
 - (**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.
 - (***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.
 - (****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo. "

2. L'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti

Classificazione dei rifiuti

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

- 1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- 2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
- 3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

- L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al D.P.R. 254/2003.

- Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacoloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi.

- I limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).

- Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.

- 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.

- Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

INDICE

Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti della silvicoltura

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

*04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici*

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

*04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose*

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

*04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

*05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione*

*05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi*

*05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione*

*05 01 05 * perdite di olio*

*05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature*

*05 01 07 * catrami acidi*

*05 01 08 * altri catrami*

*05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

*05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi*

*05 01 12 * acidi contenenti oli*

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

*05 01 15 * filtri di argilla esauriti*

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitumi

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

*05 06 01 * catrami acidi*

*05 06 03 * altri catrami*

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

*05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio*

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

*06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose*

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

*06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose*

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

*06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici*

*06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)*

06 13 03 nerofumo

*06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto*

*06 13 05 * fuliggine*

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

*07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*

*07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati*

*07 01 08 * altri fondi e residui di reazione*

*07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*

*07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*

*07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

*07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*

*07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati*

*07 02 08 * altri fondi e residui di reazione*

*07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*

*07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*

*07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*

- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
- 07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 18 scarti di gomma
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
- 07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
- 07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**
- 07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
- 07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**
- 07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

*07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*

*07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati*

*07 06 08 * altri fondi e residui di reazione*

*07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*

*07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*

*07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

*07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*

*07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati*

*07 07 08 * altri fondi e residui di reazione*

*07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*

*07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*

*07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

*08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

*08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

*08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

*08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

*08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

*08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori*

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione

08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 * oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 * olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 * isocianati di scarto

09 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 * soluzioni fissative

09 01 05 * soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio

09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 Rifiuti prodotti da processi termici

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 09 * acido solforico
- 10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02 frammenti di anodi

*10 03 04 * scorie della produzione primaria*

10 03 05 rifiuti di allumina

*10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria*

*10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria*

*10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose*

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

*10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi*

10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

*10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose*

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

*10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose*

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

*10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

*10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

*10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli*

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

*10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose*

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

*10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria*

*10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria*

*10 04 03 * arsenato di calcio*

*10 04 04 * polveri dei gas di combustione*

*10 04 05 * altre polveri e particolato*

*10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*

*10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*

*10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli*

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 * polveri dei gas di combustione

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03 * polveri dei gas di combustione

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 * altri particolari contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 * altri particolari contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
 10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
 10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
 10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
 10 12 03 polveri e particolato
 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 10 12 06 stampi di scarto
 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
 10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
 11 01 05 * acidi di decapaggio
 11 01 06 * acidi non specificati altrimenti

11 01 07 * basi di decappaggio
 11 01 08 * fanghi di fosfatazione
 11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
 11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
 11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
 11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
 11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
 11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
 11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
 11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
 11 03 02 * altri rifiuti
 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
 11 05 01 zinco solido
 11 05 02 ceneri di zinco
 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 11 05 04 * fondente esaurito
 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)
 12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
 12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
 12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
 12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
 12 01 10 * oli sintetici per macchinari
 12 01 12 * cere e grassi esauriti
 12 01 13 rifiuti di saldatura
 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
 12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori 13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07 rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * petrolio

*13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)*

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

*13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione*

*13 08 02 * altre emulsioni*

*13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti*

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

*14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC*

*14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati*

*14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi*

*14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati*

*14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi*

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

*15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*

*15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti*

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

*15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

*16 01 04 * veicoli fuori uso*

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

*16 01 07 * filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti mercurio*

*16 01 09 * componenti contenenti PCB*

*16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")*

*16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto*

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

*16 01 13 * liquidi per freni*

*16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose*

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 03 07 oli e grassi commestibili

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto

16 05 gas e polveri in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori

*16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata*

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

*16 07 08 * rifiuti contenenti olio*

*16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose*

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

*16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi*

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

*16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico*

*16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori*

*16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose*

16 09 sostanze ossidanti

*16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio*

*16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio*

*16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno*

*16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti*

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

*16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose*

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

*16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose*

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

*16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose*

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

*16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose*

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

*16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose*

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

*17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose*

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

*17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati*

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

*17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone*

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

*17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame*

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

*17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose*

*17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose*

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio

*17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose*

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

*17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose*

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

*17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose*

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

*17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto*

*17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

*17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto*

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

*17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose*

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

*17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio*

17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non stabilizzata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non stabilizzata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 Percolato di discarica

19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
 19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
 19 09 04 carbone attivo esaurito
 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
 19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 01 * filtri di argilla esauriti
 19 11 02 * catrami acidi
 19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
 19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
 19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

- 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 13 * solventi
- 20 01 14 * acidi
- 20 01 15 * sostanze alcaline
- 20 01 17 * prodotti fotochimici
- 20 01 19 * pesticidi
- 20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
 20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
 20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
 20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
 20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
 20 01 39 plastica
 20 01 40 metallo
 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili
 20 02 02 terra e roccia
 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 20 03 02 rifiuti dei mercati
 20 03 03 residui della pulizia stradale
 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
 20 03 07 rifiuti ingombranti
 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

3. L'allegato E, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue: dopo le parole "35% in peso per il legno" sono inserite le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

50 % per la plastica;

25 % per il legno;

70 % per i metalli ferrosi;

50 % per l'alluminio;

70 % per il vetro;

75 % per la carta e il cartone;

entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

55 % per la plastica;

30 % per il legno;

80 % per i metalli ferrosi;

60 % per l'alluminio;

75 % per il vetro;

85 % per la carta e il cartone";

4. L'allegato F della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"Allegato F – Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi.

Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

- 1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;*
- 2) possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;*
- 3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto;*

Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio.

a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale.

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.

b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi ossodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili."

5. L'allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è sostituito dall'Allegato III della Direttiva 2008/98 come modificato dal Regolamento 1357/2014 e dal Regolamento 2017/997.

* Sotto la voce HP6 "Tossicità acuta" al secondo capoverso la frase "i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione" è sostituita dalla seguente "i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione ..."

6. Dopo l'Allegato L bis della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente:

"Allegato L ter (esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179)

1. *Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;*
2. *regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;*
3. *incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;*
4. *regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il profilo dei costi e la governance;*
5. *sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;*
6. *solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;*
7. *appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati;*
8. *eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;*
9. *ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;*
10. *sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;*
11. *utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;*
12. *incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;*
13. *campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;*
14. *sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;*
15. *promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende."*

7. Dopo l'Allegato L ter della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"ALLEGATO L quater - Elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b).

Frazione	Descrizione	EER
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102

	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

8. Dopo l'allegato L quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"ALLEGATO L quinquies - Elenco attività che producono rifiuti assimilabili ex Articolo 184, comma 2, lett. b.

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
- 2. Cinematografi e teatri.*
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
- 5. Stabilimenti balneari.*
- 6. Esposizioni, autosaloni.*
- 7. Alberghi con ristorante.*
- 8. Alberghi senza ristorante.*
- 9. Case di cura e riposo.*
- 10. Ospedali.*
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.*
- 12. Banche ed istituti di credito.*
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.*
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*

18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività industriali con capannoni di produzione.*
21. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
22. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
23. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
24. *Bar, caffè, pasticceria.*
25. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
26. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
27. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
28. *Ipermercati di generi misti.*
29. *Banchi di mercato generi alimentari.*
30. *Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 8

(CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge del 4 ottobre 2019, n. 117, il Governo è delegato al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'unione europea con l'adozione dei necessari decreti legislativi.

In particolare, nell'esercizio della delega, per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), ai sensi dell'articolo 16 il Governo è delegato alla emanazione di decreti che avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). La disposizione infatti è assai corposa e reca una molteplicità di principi e criteri direttivi specifici.

Al fine di armonizzare il testo normativo con le disposizioni di cui alle suddette direttive si è proceduto alla riformulazione della Parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)

Comma 1. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1 è stato modificato il campo di applicazione dell'articolo 177 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, nel senso di enfatizzare l'indirizzo complessivo della direttiva verso lo sviluppo dell'economia circolare.

Comma 2. In attuazione dell'articolo 1, paragrafi 8 e 8 bis, della c.d. direttiva rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell'articolo 1, paragrafi 8 e 8 bis, della direttiva 2018/852/UE, è stato riformato il sistema di responsabilità estesa del produttore, mediante novella dell'articolo 178 bis e introduzione dell'articolo 178-ter Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett. a).

La direttiva 851/2018 contiene specifiche disposizioni oggetto del recepimento che hanno l'obiettivo di supportare la transizione verso l'economia circolare attraverso un diretto coinvolgimento del sistema industriale e produttivo. Infatti tra le misure più significative della direttiva vi sono quelle che dettano i requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, che individuano e circoscrivono specificamente responsabilità, compiti e ruoli dei produttori. In Italia, dove già sono presenti sistemi di responsabilità estesa attivi che contribuiscono al sistema di raccolta e recupero dei rifiuti, attraverso il recepimento delle nuove disposizioni, i requisiti di tali sistemi sono resi omogenei a livello europeo ed in particolare prevedono la responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, la definizione chiara dei costi posti a carico dei produttori nonché la copertura nazionale della raccolta evitando il cd. "cherry picking".

Complessivamente con la riscrittura dell'articolo 178-bis e l'introduzione del nuovo articolo 178-ter si è provveduto a riorganizzare la materia, semplificando le procedure per l'istituzione di nuovi sistemi di EPR e lasciando spazio alla concorrenza tra i diversi operatori. Il recepimento dell'articolo 8 della direttiva, è formulato con l'articolo 178-bis che, al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, si pone l'obiettivo di assoggettare al regime di responsabilità estesa del produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) adottando misure volte a incoraggiare la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale. Il regime di responsabilità estesa pertanto è il principio secondo cui il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso. In particolare, i sistemi che operano in modo trasparente, efficace ed efficiente, assumono anche la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura integrale dei costi gestione dei rifiuti da parte degli stessi. Tali misure, tenendo conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo, nonché dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, devono opportunamente valutare la fattibilità tecnica e la praticabilità economica nonché

gli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali anche, dopo essere diventati rifiuti, ai fini della preparazione per il riutilizzo.

L'articolo inoltre prevede, tra le misure, l'obbligo in capo ai soggetti sottoposti al regime EPR di mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo. I dati relativi alle quantità di rifiuti raccolte devono essere comunicate ad ISPRA annualmente.

Comma 3. Nel recepimento del paragrafo 8 bis della direttiva, la cui finalità principale risulta essere quella di prevedere e disciplinare l'applicazione di requisiti minimi generali in materia di EPR, la maggiore novità è l'introduzione dell'articolo 178-ter. Tale introduzione risponde anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett. a).

L'articolo si pone l'obiettivo di individuare in modo inequivocabile quali siano i requisiti in materia di EPR atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati anche dalle direttive di settore, garantire l'alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e trattati, assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti relativamente alla loro quota di mercato, assicurare una corretta informazione ai detentori dei rifiuti in merito alle misure di prevenzione, ai centri per il riutilizzo e per la preparazione al riutilizzo e ai sistemi di raccolta. È altresì onere dei sistemi EPR garantire che la raccolta dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato nazionale abbia una copertura geografica corrispondente a quella della distribuzione e dispongano dei mezzi finanziari e finanziari/organizzativi tale da soddisfare gli obblighi derivanti dalla EPR. Per tale fine i produttori corrispondono un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata, della selezione, del trasporto e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo anche conto tra l'altro degli introiti derivanti dal riutilizzo e dalla vendita dei rifiuti. Il contributo è utilizzato inoltre per garantire la copertura dei costi della informazione, della raccolta e comunicazione dei dati e dei costi amministrativi del sistema istituito.

Il comma 4 dell'articolo 178-ter attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, funzioni di vigilanza e controllo, che vengono analiticamente individuati, sul rispetto degli obblighi derivanti dall'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore. La definizione specifica delle modalità attraverso le quali vengono svolte le predette funzioni di vigilanza e controllo è rimessa, dal comma 5 dell'art. 178-ter, ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di cui sopra, viene istituito, al comma 6 della disposizione in esame, un "Registro nazionale dei produttori", a cui i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, sono tenuti a iscriversi consente il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, e dell'utilizzo corretto degli strumenti finanziari e della comunicazione affidabile dei dati da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore. L'iscrizione al Registro comporta l'obbligo di dei dati e delle informazioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 178-ter, trasmissione funzionale a garantire l'effettività del controllo ministeriale.

Comma 4. Il comma in oggetto novella il comma 3 dell'articolo 179 del d.lgs n. 152/2006, volta a chiarire in quali casi e ipotesi sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità delineato della gerarchia dei rifiuti di cui al comma 1 del medesimo articolo 179. Deve, all'uopo, essere adottata una specifica previsione da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento o al recupero dei rifiuti (ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs n. 152/2006) ovvero destinatarie delle comunicazioni di cui all'articolo 216 del medesimo d.lgs n. 152/2006.

Nell'articolo 179 è stata altresì inserita, con la sostituzione del comma 4, la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dello svolgimento delle proprie competenze, di utilizzare gli strumenti economici di cui all'allegato IV bis della direttiva (Allegato L ter del decreto legislativo). Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett.d).

Comma 5. In tema di prevenzione dei rifiuti, la revisione della Direttiva quadro sui rifiuti ha introdotto, al paragrafo 10 e al paragrafo 22, importanti modifiche volte a rafforzare la gerarchia di rifiuti che vede la prevenzione come l'opzione da anteporre a tutte le forme di gestione dei rifiuti. Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett. i). Coerentemente a questo approccio, nel recepimento è stato rafforzato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, principale strumento per l'implementazione di misure in questo campo. In particolare, vista l'assoluta trasversalità della materia, al comma 1 dell'articolo 180 il Programma nazionale diventa un decreto interministeriale adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concertato con gli altri Ministeri interessati (in particolare il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).

Tale cambiamento è stato scelto alla luce dell'esperienza dell'attuale Programma Nazionale di prevenzione. Come noto, nel 2013, sulla base della disposizione normativa che poneva in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del Programma, lo stesso venne adottato con decreto direttoriale del Direttore generale competente in materia di rifiuti.

Se ciò ha consentito da un lato di procedere in tempi relativamente rapidi alla definizione e adozione del Programma adempiendo in tal modo all'obbligo comunitario e alla norma nazionale che prevedeva un doppio livello di pianificazione nazionale e regionale, dall'altro ha limitato la portata strategica dello stesso. Per sua natura, la prevenzione della produzione dei rifiuti riguarda tutti i processi produttivi e consumi, articolandosi in misure, che per essere rilevanti, devono essere condivise con tutti gli attori istituzionali ed economici coinvolti.

Il risultato è stato che per garantire l'autonomia pianificatoria regionale, il Programma Nazionale ha dovuto mantenere un carattere molto generico, più simile di fatto ad una sorta di linee guida. Le Regioni dal canto loro, hanno, con tempi diversi e in modo disomogeneo, integrato i propri piani di gestione rifiuti con un capitolo dedicato alla prevenzione che richiama formalmente il Programma nazionale. Il collegamento con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di prevenzione attraverso le misure attuate a livello locale, tuttavia, non è stato garantito. Tale adempimento seppur corretto da un punto di vista formale, ha fortemente limitato l'efficacia della programmazione in tema di prevenzione dei rifiuti, mettendo in discussione non consentendo di garantire pienamente il rispetto della priorità gerarchica della prevenzione rispetto alle forme di gestione dei rifiuti prevista dalla direttiva rifiuti. Pertanto secondo l'impostazione adottata in tema di prevenzione con il recepimento del pacchetto economia circolare è previsto un unico piano nazionale di prevenzione senza obbligatoria pianificazione a livello regionale, come del resto consentito dalla disciplina comunitaria (articolo 28 della Direttiva 2008/98 così come modificata dalla Direttiva 2018/851). Tale soluzione avrà anche il vantaggio di superare disomogeneità territoriali e migliorare l'efficacia della programmazione in tema di prevenzione dei rifiuti rafforzando e rendendo più incisive le misure di carattere "centrale" del Programma già delineate nel vigente Programma, che le regioni saranno tenute a garantirne la realizzazione sul loro territorio. Pertanto, si prevede di lasciare alle regioni la possibilità di dotarsi di strumenti programmatori specifici in materia di prevenzione ma senza rendere tale adempimento obbligatorio. Nel nuovo quadro normativo, le Regioni manterrebbero, inoltre, un ruolo fondamentale sia in fase di adozione del programma attraverso necessarie consultazioni e l'esame del provvedimento in conferenza unificata Stato Regioni, sia per le competenze attribuite, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera l), nell'implementazione a livello locale delle misure contenute nel programma nazionale.

Per quanto riguarda i contenuti del nuovo Programma nazionale di prevenzione, il comma 2 prevede che il Programma nazionale di prevenzione, fatte salve le misure previste nell'articolo 9 della Direttiva 2008/98 già adottate nella vigente normativa nazionale, conterrà ulteriori misure tra cui quelle relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e della riduzione dello spreco alimentare al fine di recepire l'articolo 29 comma 2-bis della Direttiva 2008/98 così come modificata dalla Direttiva 2018/851 che prevede l'adozione di programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell'ambito dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

Il comma 3 riguarda il recepimento dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche da parte dei fornitori ai sensi del regolamento REACH delle sostanze pericolose contenute nei loro prodotti. Sul punto, è prevista una trasmissione diretta dei dati da parte dei fornitori senza attribuire una funzione di raccordo ad un'agenzia nazionale. È previsto che ISPRA monitori l'attuazione della disposizione. Si rimanda, infine, all'articolo 261-ter la definizione della sanzione prevista per la mancata comunicazione.

I commi 4 e 5 dell'articolo 180 prevedono che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare monitori l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel programma nazionale, le misure sul riutilizzo. Al comma 6 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano le misure di prevenzione dei rifiuti alimentari.

Comma 6. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene adeguato alle disposizioni comunitarie, ed in particolare a quelle di cui al paragrafo 11, punto 1, della direttiva 2008/98, mediante individuazione degli obiettivi da conseguire in ordine alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, nonché delle modalità per raggiungerli prevedendo che anche i centri di raccolta comunale possano organizzare punti dedicati.

Comma 7. Mediante la sostituzione dell'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici. Riguardo al riciclaggio il comma 2 specifica che vi sono due modalità per ottemperare all'obbligo di riciclo dei rifiuti organici, la differenziazione alla fonte ed il trattamento sul luogo di produzione mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione e la raccolta differenziata e l'invio agli impianti centralizzati di riciclaggio quali il compostaggio e la digestione anaerobica. La prima attività corrisponde a quella che viene comunemente chiamata "compostaggio di prossimità" ovvero quelle attività nelle quali il produttore del rifiuto effettua in proprio il compostaggio senza quindi che vi sia raccolta, trasporto dei rifiuti organici agli impianti industriali di compostaggio o digestione anaerobica. La seconda alternativa è quella classica nella quale il sistema di gestione dei rifiuti raccoglie i rifiuti organici e li invia agli impianti industriali. Al comma 3 si individua un obbligo per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni, gli enti di governo dell'Ambito e i comuni di promuovere le attività di compostaggio sul luogo di produzione anche attraverso gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti nonché quella urbanistica. Le attività di compostaggio di prossimità oltre a consentire un risparmio di emissioni legate ai trasporti dei rifiuti organici presso gli impianti centralizzati, consentono di svolgere un ruolo formativo ed educativo utile all'accettabilità degli impianti di più grande dimensione. Al comma 4 si prevede che le regioni promuovano la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti da rifiuti.

Comma 8. In attuazione all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva viene modificato l'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono state introdotte le seguenti definizioni: "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "rifiuti organici", "rifiuti alimentari", "recupero di materia", "riempimento", "deposito temporaneo prima della raccolta". Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett.c).

Comma 9. In attuazione all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva, mediante modifica dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che ai fini della classificazione siano classificati come urbani quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b ter). Alla lettera b) del comma in oggetto si prevede la riformulazione dell'elenco dei rifiuti da qualificarsi come speciali nell'ambito dell'attività di classificazione. Al comma 5 è inserito uno specifico periodo nel quale, è prevista l'adozione da parte del SNPA di linee guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione, al fine di una corretta attribuzione dei codici rifiuti. Nel secondo periodo, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 CE, si individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto competente tenuto ad effettuare la notifica prevista dall'articolo 7 medesimo. Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett.c).

Comma 10. L'articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 5), della direttiva (UE) 2018/851, interviene sull'articolo 184-bis.

La disposizione europea è stata recepita nell'ordinamento interno con le modifiche ed integrazioni apportate all'articolo 184-bis, agevolando l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali e facilitando gli accordi produttivi fra industrie.

Comma 11. L'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 6), della direttiva (UE) 2018/851, reca la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) introducendo il comma 5 bis all'articolo 184 ter ed escludendo tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi end of waste quelle che costituiscono preparazione per il riutilizzo. Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett. e). Il tema della cessazione della qualifica di rifiuto afferisce al trattamento di rifiuti per recuperare materia e reimmettere un nuovo "prodotto" o "sostanza" nel ciclo produttivo. Infatti, l'obiettivo principale dell'istituto disciplinato dall'articolo 6 Direttiva 2008/98/CE è quello di consentire ai materiali risultanti da processi di riciclaggio o di recupero di essere nuovamente introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini. Conseguentemente, l'EoW genera percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi principi cardine, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero.

Il predetto articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, modificato dalla Direttiva n. 851/2018, chiarisce la portata dell'istituto della cessazione della qualifica di rifiuto disponendo che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le condizioni elencate al paragrafo 1.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti per stabilire criteri dettagliati per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Nello specifico i criteri includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La direttiva indica, quindi, cosa deve essere accertato per riconoscere che dal trattamento del rifiuto è stato generato un nuovo materiale.

Laddove non siano rinvenibili criteri dettati a livello europeo, è riconosciuta la facoltà agli Stati membri di stabilire ulteriori criteri dettagliati, relativi all'attestazione delle condizioni di cui sopra, per determinate tipologie di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti sopra elencati. Naturalmente gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga.

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di europeo o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, della predetta Direttiva, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Tale ultima previsione rappresenta una clausola significativa per non arrestare processi produttivi in assenza totale di norme. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Comma 12. L'articolo 185 è stato integrato con l'introduzione di una sola lettera al comma 2 nel rispetto dell'articolo 1 paragrafo 1 della direttiva 2018/851.

Comma 13. Il comma in esame introduce il nuovo articolo 185 bis, dettando una disciplina del deposito temporaneo prima della raccolta.

Comma 14. La previsione normativa di recepimento della direttiva 2018/851 per la parte relativa alla tracciabilità dei rifiuti, trae origine dalla necessità di impostare un nuovo paradigma ponendo le basi ad un sistema che dovrà garantire fruibilità e semplificazione, nonché essere funzionale all'adozione di politiche di sviluppo.

Tra le novità introdotte dalla direttiva, sotto il profilo della di tracciabilità, rientra la previsione, a livello nazionale di un Registro elettronico nazionale o di registri coordinati.

Tale intervento comporta, come indicato nella legge di delegazione europea in corso di recepimento, la necessità di realizzare un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti al fine di ottenere un flusso di dati riguardanti i rifiuti per l'intero territorio geografico dello Stato. La legge di delegazione ha previsto che l'intervento normativo risponda ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- 1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;
 - 2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;
 - 3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilità ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
 - 4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;
 - 5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;
 - 6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
 - 7) garantire l'accesso al Registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;
- La previsione dell'istituzione di un Registro elettronico nazionale si accompagna alla contestuale soppressione della disciplina in materia di SISTRI avvenuta con l'articolo 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Sulla base dell'articolo 35 della Direttiva 2018/851 /UE, è stata impostata l'istituzione del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità.

Il comma 1 definisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti quale insieme delle procedure e degli strumenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti, integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito dall'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 e demandando ad un atto regolamentare la definizione e la modalità di organizzazione e funzionamento dello stesso. In particolare, il decreto di natura regolamentare dovrà stabilire i modelli ed i formati relativi ai registri di carico e scarico ed al formulario di identificazione del rifiuto di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi, le modalità di iscrizione al Registro da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano aderirvi in maniera volontaria, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi.

Il comma 2 delinea la struttura del Registro quale piattaforma digitale realizzata e gestita con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. La piattaforma digitale è articolata in una sezione anagrafica che contiene le informazioni anagrafiche dei soggetti iscritti, con riferimento alle autorizzazioni all'esercizio delle specifiche attività di gestione dei rifiuti ed una sezione tracciabilità ove confluiscono i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, da inviare in forma telematica.

L'articolo 188 bis recepisce l'articolo 35 della Direttiva 2018/851 laddove consente allo Stato membro di istituire registri elettronici. In particolare si tratta di istituire il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in sostituzione dell'abrogato SISTRI, quale piattaforma digitale su cui far confluire i dati ambientali connessi agli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti. In questo caso si integra nel testo unico ambientale la disposizione già introdotta con l'articolo 6 del decreto Legge n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019.

Comma 15. L'articolo 190 Registro di carico e scarico, è stato modificato limitatamente al comma 1, introducendo il contenuto dell'articolo 35 della Direttiva relativamente alle indicazioni che devono essere riportate nel Registro di carico e scarico, quale strumento gestionale in capo agli operatori, con particolare riferimento alle quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, anche al fine di poter interagire con il Registro Elettronico Nazionale.

ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

Il testo delle modifiche, in data 04 dicembre 2019, è stato sottoposto a una consultazione pubblica rivolta a Regioni, Province, Comuni, ISPRA, e stakeholder. I destinatari hanno formulato delle osservazioni di cui si è tenuto conto nella stesura definitiva dei contenuti.

Comma 1. In particolare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Governo è chiamato a riformare la legislazione relativa alla Pianificazione in materia di rifiuti ed in particolare quanto previsto ai punti 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, e 6.3.

Per assolvere a tale compito, è stato previsto di inserire, dopo l'articolo 198, l'articolo 198-bis "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" e di modificare l'articolo 199 "Piani regionali".

Nello specifico, l'attuazione del punto 5.4 (istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale...), è stata assolta inserendo, dopo l'articolo 198, l'articolo 198-bis "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" che, attraverso la sua istituzione, definisce i criteri e le linee strategiche ai quali le Regioni e le Province autonome si dovranno attenere nell'elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti.

Tra questi, è stata indicata una distinzione tra i contenuti obbligatori del Programma e quelli facoltativi; tra i primi sono elencati, ad esempio, la ricognizione impiantistica nazionale, che dovrà essere ripartita sia per tipologia di impianti che per localizzazione, nonché l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi.

I contenuti facoltativi del Programma comprendono, invece, le indicazioni delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti nonché la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze che, negli ultimi anni, si sono manifestate in alcune regioni italiane e le cui cause, a volte, non sono state risolte anche per la mancanza di una gestione condivisa tra le diverse Amministrazioni.

Comma 2. L'articolo 199 (Piani regionali) è stato modificato in maniera significativa. In particolare, è stata ampliata la platea dei contenuti di ogni singolo piano regionale, anche in considerazione di alcune nuove competenze assegnate alle Amministrazioni regionali, tra cui si segnalano la riforma relativa

all'individuazione delle aree idonee o meno allo smaltimento, la valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, le misure per contrastare e prevenire le forme di dispersione dei rifiuti e quelle per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero – con particolare riferimento ai rifiuti urbani – non siano ammessi in discarica.

Un aspetto innovativo della normativa sulla pianificazione regionale, è rappresentato dall'utilizzo della piattaforma telematica "MonitorPiani". La comunicazione dei Piani attraverso la piattaforma telematica "MonitorPiani" è stata prevista in ossequio alla premessa n. 60 della Direttiva (UE) 2018/851 che prevede: I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell'Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. Sulla base di tale premessa, la Direttiva (UE) 851/2018 ha modificato in tal senso l'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE: «4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)».

A riguardo della piattaforma informatica "MonitorPiani", l'art. 199, comma 11 prevede che tutti i piani di gestione dei rifiuti siano comunicati esclusivamente attraverso tale piattaforma telematica, che dovrà anche ricevere, da parte delle Regioni, tutti gli indicatori idonei e gli obiettivi che diano evidenza dell'attuazione delle misure comunicate. Inoltre, al fine di garantire l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, le Regioni, ai sensi dell'articolo 199, comma 13, dovranno trasmettere, sempre attraverso MonitorPiani, tutte una serie di informazioni quali, tra le altre, la produzione di rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata e dati sugli impianti di gestione dei rifiuti.

Comma 3. Al fine di incentivare la raccolta di rifiuti che ad oggi non sono gestiti virtuosamente, è stato inserito, nel nuovo comma 6-bis dell'art. 205, l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili, gli organici, anche se l'ordinamento italiano già lo prevedeva, nonché modalità di trattamento che privilegino la salvaguardia della salute umana e ambientale tramite il divieto di miscelazione dei rifiuti raccolti separatamente, e l'incentivazione, con finalità di recupero, della demolizione selettiva.

Comma 4. Viene introdotto il nuovo art. 205-bis, contenente regole in ordine alle modalità di calcolo degli obiettivi; la novella traspone il paragrafo 11 bis della direttiva

ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi)

Comma 1. E' stata modificata la rubrica dell'articolo 217 con l'aggiunta del riferimento alle finalità del provvedimento.

Comma 2. Sono state recepite all'articolo 217 le specifiche disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2018/852, al fine di allineare il campo di applicazione e gli obiettivi del decreto a quelli della direttiva, nell'ottica della piena implementazione dell'economia circolare.

Comma 3. Vengono aggiornate le definizioni di cui all'articolo 218 afferenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, secondo le nuove definizioni previste dalla direttiva (UE) 2018/ 852.

Comma 4. Nell'articolo 219 recante i criteri informativi su cui si fonda l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, è stato introdotto il riferimento agli strumenti economici e finanziari previsti nell'allegato IV-bis della direttiva 2018/851, recepiti nell'allegato L-ter del presente decreto legislativo, consentendo al Governo di poter attivare specifiche politiche, le cui risorse dovranno necessariamente essere

contemplate in apposita legge di bilancio. Tra questi, in particolare, vi rientrano i nuovi mercati per incoraggiare l'utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati, la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di restituzione disponibili e l'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili, tenendo conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/852. Inoltre, è stato posto in capo ai produttori e utilizzatori l'obbligo di informazione ai consumatori.

Comma 5. Si introduce un nuovo articolo 219-bis, con il quale vengono riconosciuti i sistemi di restituzione anche con cauzione al fine di assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. Rispetto alla vigente disposizione, che individua il sistema esclusivamente di carattere sperimentale e solo per imballaggi destinati all'uso alimentare, la nuova disposizione prevede che detti sistemi possano applicarsi a tutti gli imballaggi, introducendo, inoltre, la possibilità per tutti gli operatori economici, di stipulare appositi accordi di programma. Si è tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/852. Si conferma che l'impiego di premialità e di incentivi economici di cui al comma 2, punto 2), rappresenta un ampliamento degli strumenti che il Governo può mettere in campo per le predette finalità di promozione e sviluppo dell'economia circolare, con risorse da reperire nell'ambito dei pertinenti stanziamenti recati dalle leggi di bilancio.

Comma 6. Si apportano modifiche all'articolo 220, che recepisce l'articolo 6-bis della direttiva (UE) 2018/852, attuando le nuove disposizioni europee dettate in merito al calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio, come recepiti all'allegato E.

Comma 7. L'articolo 222, come riformulato, aggiorna gli obblighi della Pubblica Amministrazione afferenti le operazioni di raccolta differenziata. In tale ambito è stato previsto di porre i costi per tale servizio a carico dei produttori e degli utilizzatori, in una misura non inferiore all'80%. Tale parametro è stato determinato affinché la pubblica amministrazione incrementi l'efficienza del sistema di gestione e raggiunga livelli più elevati di raccolta differenziata. Tali somme dovranno essere versate ai bilanci comunali con destinazione vincolata, in modo da coprire parte dei costi del servizio e quindi della TARI a carico dei cittadini. Si è dunque applicata la deroga prevista dall'articolo 8-bis, paragrafo 4, lett. i) della direttiva così che la quota rimanente del 20% per la copertura integrale dei costi possa essere riconosciuta nel tempo a disposizione, in funzione di un miglioramento quali-quantitativo della raccolta differenziata. Infine, è stato previsto che gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (ovvero i Comuni) garantiscano la raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuti.

Comma 8. Con l'articolo 227 si fa salva la disciplina di cui agli articoli 178-bis e 178-ter e si fa rinvio alla disciplina vigente per alcune tipologie di rifiuto, come ad esempio i RAEE e le pile, i rifiuti sanitari e veicoli fuori uso, ove non siano applicabili le disposizioni contenute nel presente Titolo.

ARTICOLO 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni)

Comma 1. Stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nonché per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.

Comma 2. Disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni, previa riassegnazione al Ministero dell'ambiente, agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni previste, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con apposito decreto.

ARTICOLO 5 (Disposizioni finali)

Comma 1. In attuazione del nuovo articolo 8-bis, paragrafo 7 introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, si prevede che i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si conformino alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.

Comma 2. Si prevede che i soggetti di cui al comma 1 devono comunicare al Ministero dell'ambiente le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei successivi trenta giorni successivi alla comunicazione.

Comma 3. Stabilisce che in difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.

Comma 4. Si stabilisce che gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.

ARTICOLO 6 (ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI)

Comma 1. Dispone l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 e del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Comma 2 Introducono alcune modifiche al suddetto d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati)

Comma 1. Allegato C - Sono riportate esclusivamente le modifiche apportate dalla direttiva all'elenco delle operazioni di recupero dei rifiuti.

Comma 2. ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti. È stato sostituito con il nuovo elenco di cui alla Decisione 955/2014. Inoltre l'elenco è stato aggiornato con le recenti modifiche apportate dalla Commissione europea alla versione italiana della traduzione della predetta Decisione.

Comma 3. Apporta modifiche all'allegato E, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comma 4. Sostituisce l'allegato F, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comma 5. L'allegato I alla parte IV è sostituito al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al Regolamento 1357/2014 e al Regolamento 2017/997. Inoltre al fine di correggere un errore nella traduzione del predetto regolamento sono state modificate alcune parole sotto la voce HP6 "Tossicità acuta.

Comma 6. Introduce l'allegato L ter alla direttiva.

Comma 7. Introduce l'allegato L quater alla direttiva.

Comma 8. Introduce l'allegato L quinquies alla direttiva.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Le norme del presente Decreto che presentano un impatto finanziario sono relative agli articoli posti in calce alla presente relazione.

Tuttavia gli impatti finanziari derivanti dalla disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore non sono mai riferiti alla finanza pubblica (né statale né locale) in quanto sono in capo ai produttori di prodotti, i quali in applicazione del principio comunitario di responsabilità estesa devono farsi carico dei costi di gestione del fine vita dei loro prodotti immessi sul mercato.

Infine gli strumenti finanziari indicati nell'allegato L ter, sono una trasposizione nell'ordinamento nazionale degli strumenti che l'UE identifica nell'allegato IV bis della direttiva e che ritiene conformi al rispetto della concorrenza del mercato interno. In questo quadro quindi si tratta di recepire solo gli strumenti che sono ritenuti idonei dalla UE per il settore e non già specifiche misure finanziarie o incentivi o regimi di aiuto che dovranno far riferimento a specifiche misure messe in campo dal Governo nell'ambito della politica finanziaria attuata dalle leggi di bilancio.

ART. 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)

Comma 1. In attuazione dell'art. 1, paragrafo 1 è stato modificato il campo di applicazione nel senso di enfatizzare l'indirizzo complessivo della direttiva verso lo sviluppo dell'economia circolare. Si tratta di una disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 e comma 3. In attuazione dell'art. 1, paragrafi 8 e 9, della c.d. direttiva rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell'art. 1, paragrafi 8 e 9, della c.d. direttiva imballaggi (dir. 2018/852/UE), con la riscrittura dell'articolo 178-bis e l'introduzione del nuovo articolo 178-ter, si è provveduto a riorganizzare la materia, semplificando le procedure per l'istituzione di nuovi sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e lasciando spazio alla concorrenza tra i diversi operatori. Il regime di responsabilità estesa pertanto è il principio secondo cui il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso. In particolare i sistemi che operano in modo trasparente, efficace ed efficiente, assumono anche la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura integrale dei costi gestione dei rifiuti da parte degli stessi.

Per come formulati, gli articoli 178 bis e 178 ter, costituiscono disciplina che impone obblighi e oneri in capo ai produttori che immettono nel mercato nazionale i loro prodotti. Pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo alla istituzione del registro nazionale dei produttori, funzionale alla vigilanza esercitata dal MATTM, esso può costituire una sezione specifica del medesimo registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188 bis, i cui costi di funzionamento sono posti a carico degli operatori. Per le funzioni di vigilanza si fa rinvio alla vigente disciplina di cui all'articolo 206 bis che prevede espressamente l'addebito dei costi ai sistemi collettivi.

Comma 4. Nell'articolo 179 è stata inserita, al comma 5, la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dello svolgimento delle proprie competenze, di utilizzare gli strumenti economici indicati nell'allegato L ter, trasposizione nell'ordinamento nazionale degli strumenti che l'UE identifica nell'allegato IV bis della direttiva e che ritiene conformi al rispetto della concorrenza del mercato interno. In questo quadro quindi si tratta di recepire solo gli strumenti che sono ritenuti idonei dalla UE per il settore e non già specifiche misure finanziarie o incentivi o regimi di aiuto.

Il riferimento agli strumenti economici e finanziari previsti nell'allegato IV-bis della Direttiva 2018/851, recepiti nell'allegato L ter del presente decreto legislativo, consentendo al Governo di poter attivare specifiche politiche le cui risorse dovranno necessariamente essere contemplate in apposita legge di bilancio. Pertanto le scelte e la conseguente quantificazione delle risorse da impiegare sono necessariamente rimesse alle manovre finanziarie.

Comma 5. In tema di prevenzione dei rifiuti, la revisione della Direttiva quadro sui rifiuti ha introdotto importanti modifiche volte a rafforzare la gerarchia di rifiuti che vede la prevenzione come l'opzione da anteporre a tutte le forme di gestione dei rifiuti. Coerentemente a questo approccio, nel recepimento è stato rafforzato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, principale strumento per l'implementazione di misure in questo campo. In particolare, vista l'assoluta trasversalità della materia,

il Programma nazionale diventa un decreto interministeriale adottato dal Ministero dell'Ambiente concertato con gli altri ministeri interessati. Avendo la disposizione natura esclusivamente ordinamentale, essa non determina alcun effetto sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda i contenuti del nuovo Programma nazionale di prevenzione, si prevede che, fatte salve le misure previste nell'articolo 9 della Direttiva già adottata nella vigente normativa nazionale riguarderanno le ulteriori misure tra cui quelle relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e della riduzione dello spreco alimentare al fine di recepire l'art. 29 comma 2-bis della Direttiva 2018/851 che prevede l'adozione di programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell'ambito dei programmi di prevenzione dei rifiuti. La disposizione ha una portata meramente definitoria e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Per quanto concerne le campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione e alla dispersione dei rifiuti si tratta di attività con oneri a carico dei privati (soggetti individuali e sistemi collettivi) rispetto alle quali il Ministero svolge un ruolo di mero stimolo e supporto senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguarda il recepimento dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche da parte dei fornitori ai sensi del regolamento REACH delle sostanze pericolose contenute nei loro prodotti. Sul punto, è prevista una trasmissione diretta dei dati da parte dei fornitori senza attribuire una funzione di raccordo ad un'agenzia nazionale.

Con riferimento all'attività di accertamento delle violazioni, si tratta di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli organi di polizia amministrativa, pertanto saranno posti in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 6. Il presente articolo viene adeguato alle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 11, punto 1, inserendo la specifica degli obiettivi da conseguire in ordine alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, nonché le modalità per raggiungerli prevedendo che anche i centri di raccolta comunale possano organizzare punti dedicati. Si tratta di una disposizione di tipo ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7. I ministeri interessati e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a queste rispetto ad altri utilizzi dei rifiuti organici. Si è ritenuto di dover richiamare le Regioni, gli enti di governo dell'Ambito e i comuni a privilegiare la prevenzione dei rifiuti anche nel campo della gestione dei rifiuti organici come richiesto dalla direttiva in tema di riduzione del food waste e provvedere in secondo luogo al riciclaggio degli stessi. La disposizione è di tipo ordinamentale. Le competenze attribuite sono le stesse già in capo ai ministeri e alle regioni e pertanto non vi comportano nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

Comma 8. In attuazione delle nuove disposizioni dettate dalle direttive sono state introdotte nuove definizioni. La disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 9. In attuazione delle nuove disposizioni dettate dalla direttiva sono state riformulate alcune classificazioni. La disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 10. L'articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2018/851, reca la disciplina applicabile ai sottoprodotti.

Tale disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica. Tuttavia gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati che adottino misure volte a ridurre l'uso delle risorse naturali e ad avviare pratiche replicabili di simbiosi industriale.

Comma 11. L'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, reca la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste).

Il tema della cessazione della qualifica di rifiuto afferisce al trattamento di rifiuti per recuperare materia e reimmettere un nuovo "prodotto" o "sostanza" nel ciclo produttivo. Conseguentemente, l'EoW genera percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi principi cardine, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero. Tale disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica. Tuttavia gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati.

Comma 12. L'articolo 185 è stato integrato con l'introduzione di una sola lettera al comma 2 nel rispetto dell'articolo 1 della direttiva. Tale disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 13. Al fine di rendere agevole ed efficiente la raccolta anche da parte di soggetti non gestori del servizio pubblico di raccolta – distributori, produttori che vogliano organizzare uno specifico circuito di raccolta dei loro prodotti divenuti rifiuti - è stata prevista una differenziazione tra il deposito preliminare alla raccolta e il deposito temporaneo, prevedendo che il primo non debba essere sottoposto ad alcuna autorizzazione, purché si rispettino i requisiti attinenti alla sicurezza ambientale e sanitari previsti nel medesimo articolo. Tale disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica. Tuttavia gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati.

Comma 14. Con riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 188-bis si segnala che l'istituzione del registro elettronico nazionale, già disposta ai sensi del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, è già stata finanziata con le risorse stanziare dall'articolo 6, comma 3 quater del richiamato decreto legge, il quale ha attribuito per gli oneri di istituzione la somma di 1,61 milioni di Euro a valere sull'annualità 2019. A tale riguardo si precisa che detta dotazione è stata spostata all'annualità 2020 per consentirne l'utilizzo alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 188-bis.

Così come riportato nella relazione tecnica di accompagnamento al richiamato art. 6 al decreto legge 135/2018 si dettaglia il modello organizzativo del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis sulla base del quale si è provveduto ad una prima analisi dei costi si compone di:

- una struttura ministeriale che sovrintende alla stesura delle regole, ne coordina l'applicazione e vigila sull'applicazione corretta delle stesse;
- una struttura tecnologica che si compone di una componente software ed una componente hardware che utilizza la piattaforma digitale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- una struttura di assistenza ed interfaccia con le imprese nell'applicazione delle regole in grado garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative identificata nelle Sezioni regionali e Provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Voci di costo scenario Albo	Costo investimento	Costo di gestione annuale	Totale per voce
Struttura ministeriale	30.000	750.000	780.000
Assistenza alle imprese su Albo gestori ambientali	60.000	1.500.000	1.560.000
Selezione e formazione su Albo gestori ambientali	20.000	0	20.000
Sviluppo Software su Albo gestori ambientali	1.500.000	300.000	1.800.000
Hardware su Albo gestori ambientali	0	500.000	500.000
Totale	1.610.000	3.050.000	4.660.000

Il costo di investimento per la realizzazione di tale struttura trovano copertura nelle risorse già assegnate mediante le modifiche apportate al comma 3 quater dell'articolo 6 del decreto legge 135/2018.

La presente Relazione riporta lo scenario di gestione e sviluppo del nuovo Registro elettronico nazionale che definisce la struttura del Registro quale piattaforma digitale realizzata e gestita con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212, che assume anche funzioni relative agli adempimenti di tracciabilità dei rifiuti e assicura mediante le Sezioni regionali e provinciali la gestione di tutti i rapporti con l'utenza.

Una più precisa quantificazione potrà essere fatta nel momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 188-bis ed alla conseguente progettazione esecutiva. In quella sede sarà disciplinata la copertura dei relativi costi mediante un contributo a carico degli operatori e la determinazione dei diritti di segreteria, per garantire il rispetto del principio di autofinanziamento del Registro elettronico nazionale.

La disposizione in esame costituisce norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 15. L'articolo 190 - Registro di carico e scarico, riporta il contenuto della Direttiva relativamente alle indicazioni che devono essere riportate nel Registro di carico e scarico, con particolare riferimento alle quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Tale disposizione inerte gli obblighi delle imprese e degli operatori pertanto non costituisce un onere a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

Il testo delle modifiche, in data 04 dicembre 2019, è stato sottoposto a una consultazione pubblica rivolta a Regioni, Province, Comuni, ISPRA, e stakeholder. I destinatari hanno formulato delle osservazioni di cui si è tenuto conto nella stesura definitiva dei contenuti.

Comma 1. In particolare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Governo è chiamato a riformare la legislazione relativa alla Pianificazione in materia di rifiuti. Tale disposizione di tipo ordinamentale non comporta spese a carico dello Stato e non contiene forme di incentivazione tali da implicare eventuali costi. Per quanto riguarda le funzioni che sono state attribuite all'ISPRA, nell'ambito della convenzione già in essere con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere indirizzate le risorse già disponibili.

Comma 2. Le modifiche apportate ampliano la platea dei contenuti di ogni singolo piano regionale, anche in considerazione di alcune nuove competenze assegnate alle Amministrazioni regionali, tra cui la riforma relativa all'individuazione delle aree idonee o meno allo smaltimento, la valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, le misure per contrastare e prevenire le forme di dispersione dei rifiuti nonché quelle per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero non siano ammessi in discarica. Tale disposizione di tipo ordinamentale non comporta spese a carico dello Stato poiché costituisce una competenza specifica delle amministrazioni regionali. Per quanto riguarda le funzioni che sono state attribuite all'ISPRA, nell'ambito della convenzione già in essere con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere indirizzate le risorse già disponibili.

Comma 3. Al fine di incentivare la raccolta di rifiuti che ad oggi non sono gestiti virtuosamente, è stato inserito l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili, gli organici, anche se l'ordinamento italiano già lo prevedeva, nonché modalità di trattamento che privilegino la salvaguardia della salute umana e ambientale tramite il divieto di miscelazione dei rifiuti raccolti separatamente, e l'incentivazione, con finalità di recupero, della demolizione selettiva. Tale disposizione di tipo ordinamentale non comporta spese a carico dello Stato.

Comma 4. In ordine alle modalità di calcolo degli obiettivi, l'intervento si è attenuto rigorosamente alle disposizioni di cui al paragrafo 11 bis della direttiva, né si sarebbe potuto fare diversamente. Tale disposizione di tipo ordinamentale non comporta spese a carico dello Stato. Per quanto riguarda le funzioni che sono state attribuite all'ISPRA, nell'ambito della convenzione già in essere con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere indirizzate le risorse già disponibili.

ART. 3 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi)

Comma 1. Si tratta di un ampliamento dell'ambito di applicazione di diretta derivazione comunitaria. Tale disposizione è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 2. Con l'art. 218 vengono elencate tutte le definizioni afferenti alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, tenuto conto delle nuove definizioni previste dalla Direttiva (UE) 2018/ 852. Tale disposizione è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 3. Con l'art. 219 sono stabiliti i criteri informativi su cui si fonda l'attività di gestione integrata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tra questi, in particolare, vi rientrano i nuovi mercati per incoraggiare l'utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati, la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di restituzione disponibili e l'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili, tenendo conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/852. Inoltre, è

stato posto in capo ai produttori ed utilizzatori l'obbligo di informazione ai consumatori. Il riferimento agli strumenti economici e finanziari previsti nell'allegato IV-bis della Direttiva 2018/851, recepiti nell'allegato L ter del presente decreto legislativo, consentendo al Governo di poter attivare specifiche politiche le cui risorse dovranno necessariamente essere contemplate in apposita legge di bilancio. Pertanto le scelte e la conseguente quantificazione delle risorse da impiegare sono necessariamente rimesse alle manovre finanziarie.

Comma 4. Con l'art. 219-bis vengono riconosciuti i sistemi di restituzione anche con cauzione al fine di assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. La vigente disposizione stabilisce che tale sistema sia esclusivamente di carattere sperimentale e solo per imballaggi destinati all'uso alimentare. Con la nuova disposizione detti sistemi possono applicarsi a tutti gli imballaggi, introducendo, inoltre, la possibilità per tutti gli operatori economici, di stipulare appositi accordi di programma. Si è tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/852. Si è tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/852. Si conferma come sopra che l'impiego di premialità e di incentivi economici di cui al comma 2, punto 2), rappresenta un ampliamento degli strumenti che il Governo può mettere in campo per le predette finalità di promozione e sviluppo dell'economia circolare da ancorare alle leggi di bilancio.

Comma 5. L'art. 220 recepisce l'articolo 6 bis della Direttiva 2018/852, integrando le nuove disposizioni europee dettate in merito al calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio, come recepiti all'allegato E. Tale disposizione incidendo su obiettivi posti a carico degli operatori non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6. Con l'art. 222 vengono disciplinati gli obblighi della Pubblica Amministrazione afferenti alle operazioni di raccolta differenziata. Tale previsione contempla oneri in capo ai soggetti privati a supporto dei costi di raccolta differenziata sostenuti integralmente dalle amministrazioni locali. Per i rifiuti urbani soggetti alla raccolta differenziata, i produttori dovranno sostenere almeno l'80% dei costi oggi sostenuti dai Comuni e coperti tramite la TARI. Quindi rappresentano una nuova entrata certa e trasparente per le amministrazioni locali ed hanno un effetto perequativo nei confronti dei cittadini che sino ad oggi si trovano a sostenere il 100% di tali costi. Tale disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7. Con l'art. 227 si rimanda alla disciplina specifica di alcune tipologie di rifiuto come ad esempio i RAEE e le Pile, rifiuti sanitari e ELV ove non siano applicabili le disposizioni contenute nel presente Titolo. Rispetto all'articolo vigente sono stati aggiornati i riferimenti normativi in esso contenuti; Tale disposizione incidendo su obiettivi posti a carico degli operatori non determina oneri a carico della finanza pubblica.